

**DELIBERAZIONE 15 APRILE 2025**

**171/2025/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DEL VALORE DI RIDUZIONE DELLA FRAZIONE DEL GAR, RELATIVA AGLI ONERI GENERALI DEL SISTEMA ELETTRICO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 268/2015/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1336<sup>a</sup> riunione del 15 aprile 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 e s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL) che ha introdotto il "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: CTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 50/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 32/2021/R/EEL);
- il vigente "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (TIT);
- la determinazione 20 dicembre 2022 12/2022 – DMRT;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 27/03/2015, 854;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182;
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, nn. 237, 238, 243, 244;

- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 30 novembre 2017, nn. 5619, 5620;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 24 maggio 2022, n. 4127.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 prevede che l’Autorità promuova la concorrenza e l’efficienza nei servizi dell’energia, e garantisca la tutela dei consumatori finali; tali finalità orientano l’esercizio dei poteri attribuiti alla medesima dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h) della suddetta legge istitutiva, di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando, a tal fine, le condizioni generali di contratti predisposte dagli esercenti nell’ambito dei regolamenti di servizio (articolo 2, comma 37); tali regolamenti sono oggi denominati anche, nel caso dei servizi c.d. di rete (trasporto e dispacciamento di energia elettrica; distribuzione, trasporto e bilanciamento del gas naturale), codici di rete;
- con il Quadro Strategico 2022 – 2025, tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato con l’obiettivo di garantire coerenza e certezza dei rapporti commerciali della filiera *retail* (obiettivo strategico OS25) mediante, tra le altre, l’adeguamento dei meccanismi per il riconoscimento di mancati incassi degli oneri generali nonché l’adeguamento delle modalità di esazione degli stessi.

**CONSIDERATO CHE:**

- gli oneri generali del sistema elettrico (di seguito: OGdS) sono istituiti all’articolo 3, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 79/99, che li configura come un adeguamento del corrispettivo per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica. L’attuale modello di riscossione degli OGdS trae il suo fondamento dalle disposizioni del medesimo comma;
- in seguito a un lungo e articolato contenzioso promosso da alcuni *traders* contro il CTTE, in particolare contro la disciplina delle garanzie che l’utente del trasporto deve versare all’impresa distributrice, come noto, il giudice amministrativo con diverse sentenze ha annullato in parte la predetta disciplina; in particolare, le richiamate pronunce giudiziali hanno interpretato la sopravvenuta disposizione di cui all’articolo 39 del decreto-legge 83/2012 (in materia di clienti finali elettrici c.d. energivori) nei termini di aver innovato l’assetto definito dal citato articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo 79/99, individuando il soggetto obbligato al versamento degli OGdS non più nell’utente della rete, ma nel cliente finale; tuttavia, tale modifica non ha inciso sulle modalità di esazione del gettito, e sulle connesse responsabilità, con la conseguenza che, in estrema sintesi:
  - a) la regolazione dell’Autorità in tema di garanzie relative al contratto di trasporto dell’energia elettrica non può far gravare sul relativo utente del servizio inadempimenti e rischi in relazione alla quota degli OGdS che non siano stati in grado di riscuotere presso i propri clienti, avendo però titolo l’Autorità di definire garanzie a copertura di “*prestazioni dovute da parte dei venditori, tra le quali*

*rientra [...] l'obbligo di versamento ai distributori degli [OGdS] che i venditori abbiano già effettivamente riscosso presso i clienti finali”;*

- b) l'utente del trasporto resta invece responsabile dell'esazione degli OGdS, in quanto è *“soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non con il distributore”* e, soprattutto, è il decreto legislativo 79/99 (che in tale aspetto non è stato innovato dal decreto-legge 83/2012) che *“stabilisce che gli [OGdS] siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l'accesso della rete”*; conseguentemente, il medesimo utente resta altresì obbligato a versare l'intero ammontare all'impresa distributrice degli OGdS fatturati, indipendentemente da quanto effettivamente incassato, come peraltro previsto dalla vigente regolazione tariffaria e dalle disposizioni del CTTE in tema di fatturazione (mai impugnate sotto questo aspetto);
- al fine di dare ottemperanza alle sopra richiamate pronunce, con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha avviato un procedimento, esteso successivamente con deliberazione 430/2018/R/EEL, finalizzato all'adozione, tra le altre, di misure di regolazione in tema di riscossione e in tema di garanzie relative agli OGdS fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica (venditori);
  - in particolare, con riferimento alla mancata riscossione degli OGdS, qualora i distributori e i venditori non riescano a incassare dalle rispettive controparti gli OGdS fatturati, che però hanno in precedenza versato (rispettivamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, e ai distributori), l'Autorità ha istituito:
    - il *“Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE”*, di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL (successivamente sostituito dal *“Meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete”*, di cui alla deliberazione 119/2022/R/EEL);
    - il *“Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici”*, di cui alla deliberazione 32/2021/R/EEL;
  - con riferimento al tema delle garanzie, invece, già con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha altresì adottato, in via cautelare e urgente, una disciplina transitoria di gestione della garanzia, sulla base della quale è stata finalizzata la regolazione adottata in esito al procedimento e oggi contenuta nel CTTE; tale regolazione, in particolare, prevede, in sintesi, quanto segue:
    - in termini generali, il CTTE prevede il c.d. parametro *GAR* che individua la somma che l'utente del trasporto è tenuto a prestare in garanzia alle imprese distributrici, stabilendo che essa sia dimensionata tenendo conto, da un lato, dell'esposizione dell'impresa distributrice nei confronti dell'utente (venditore) – esposizione che viene valutata in ragione delle tempistiche di gestione del rapporto contrattuale, di gestione dell'insolvenza nonché delle tempistiche di

- risoluzione del contratto – e dall’altro lato, dell’esigenza di non imporre eccessivi oneri sugli utenti;
- pertanto, il CTTE prevede che l’importo *GAR* della garanzia prestata sia pari alla stima di due mesi di erogazione del servizio e sia definito pari alla somma, con riferimento a ciascun punto di prelievo compreso nel contratto dell’utente nel mese in cui tale stima ha luogo, degli importi fatturati, comprensivi dei corrispettivi per il servizio di trasporto, degli OGdS, delle ulteriori componenti e delle imposte, nel secondo e nel terzo mese precedente il mese in cui la stima ha luogo;
  - inoltre, poiché, come visto sopra, il venditore è tenuto a riversare ai distributori la totalità degli OGdS fatturati ai clienti, ma può essere responsabile nei confronti del distributore (anche ai fini dell’eventuale risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento) per i soli OGdS incassati presso i clienti finali, egli è altresì tenuto a prestare idonea garanzia per tali ammontari; in tale prospettiva, è stato quindi disposto che la garanzia dovuta dall’utente (venditore), per la quota parte relativa agli OGdS fatturati, sia commisurata a un valore che rappresenti la miglior stima degli importi normalmente riscossi dagli operatori (ossia degli OGdS normalmente c.d. incassabili);
  - nello specifico, al fine del calcolo della suddetta miglior stima degli OGdS incassabili - sulla quale deve essere dimensionata la garanzia - l’Autorità ha stabilito che le imprese distributrici siano tenute a ridurre per la quota parte degli OGdS utilizzati per la quantificazione dell’ammontare *GAR* (in se relativo all’intero servizio) di una percentuale pari a 4,9% che corrispondeva, al momento dell’adozione della deliberazione 109/2017/R/EEL, alla stima in percentuale del tasso di mancato incasso a 24 mesi del fatturato; tale modo di dimensionare la quota parte dell’importo *GAR* – con riferimento alla miglior stima degli OGdS c.d. incassabili – è stata ritenuta ragionevole dallo stesso giudice amministrativo, in quanto “*consente di conciliare la mera determinabilità del credito garantito, poiché dipendente da quanto, dopo la fatturazione, il venditore riesce a incassare dai propri clienti, con l’esigenza di circoscrivere la garanzia a quelli che sono i crediti propri dei venditori per gli oneri riscossi e non versati al distributore*”.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la determinazione della percentuale di riduzione del 4,9% per la stima degli oneri generali normalmente incassabili dagli operatori disposta con la deliberazione 109/2017/R/EEL è stata effettuata sulla base del tasso di mancato incasso delle fatture tenendo conto delle informazioni già disponibili relative all’*unpaid ratio* comunicato dagli operatori del mercato libero nell’ambito delle raccolte dati funzionali alla definizione dei prezzi e delle componenti relative all’attività di commercializzazione del servizio di vendita di energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa tensione (aventi diritto al servizio di maggior tutela). In particolare, in via cautelativa, l’Autorità ha preso a riferimento la media dei valori assunti per l’*unpaid ratio* riconosciuto nel mercato libero per gli anni 2015 e 2016 nelle regioni del Centro Sud,

dove il fenomeno della morosità si attestava su livelli mediamente superiori rispetto alla media nazionale;

- con la deliberazione 32/2021/R/eel, l’Autorità, come detto, ha successivamente confermato la disciplina transitoria di cui alla deliberazione 109/2017/R/EEL, confermando altresì, il valore individuato per la percentuale di riduzione e prevedendone l’aggiornamento periodico, cioè *“con cadenza biennale in base all’andamento del valore dell’unpaid ratio nelle zone del Paese in cui la morosità si attesta su livelli mediamente più elevati”*.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione 32/2021/R/EEL relativamente all’aggiornamento periodico della percentuale di riduzione, ritenendo opportuno al contempo una rivalutazione delle disposizioni che prevedono che il tasso di *unpaid* sia individuato solo considerando per i clienti in bassa tensione e nelle zone del Paese in cui la morosità si attesta su livelli mediamente più elevati, al fine di ricondurre a un valore del tasso di *unpaid* maggiormente rappresentativo di un operatore tipo di mercato della vendita di energia elettrica, controparte contrattuale del distributore

**DELIBERA**

1. di avviare, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di quantificazione dell’ammontare *GAR* della garanzia che l’utente della rete deve prestare al distributore ai sensi del Codice di rete tipo di trasporto dell’energia elettrica;
2. di rendere disponibili uno o più documenti per la consultazione contenenti orientamenti in materia di regolazione della quantificazione della garanzia per gli oneri generali del sistema elettrico;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2025;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*